

Raccolta della giurisprudenza

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 febbraio 2015 – Infocit / UAMI – DIN (DINKOOL)

(causa T-85/14)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo DINKOOL — Marchio internazionale figurativo anteriore DIN — Identificatore commerciale nazionale anteriore DIN — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009»

- 1. Marchio comunitario Osservazioni dei terzi e opposizione Esame dell'opposizione Prova dell'uso del marchio anteriore Non proposizione del motivo attinente alla prova insufficiente del serio utilizzo (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, § 2) (v. punto 21)
- 2. Marchio comunitario Definizione e acquisizione del marchio comunitario Impedimenti relativi alla registrazione Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili Rischio di confusione con il marchio anteriore Marchio denominativo DINKOOL e marchio figurativo DIN [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, \$ 1, b)] (v. punti 28, 29, 57, 58)
- 3. Marchio comunitario Definizione e acquisizione del marchio comunitario Impedimenti relativi alla registrazione Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel commercio Presupposti Valutazione alla luce dei criteri stabiliti dal diritto nazionale che disciplina il segno fatto valere (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 4) (v. punti 62, 63)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 12 novembre 2013 (procedimento R 1106/2012-2), relativa a un'opposizione tra la DIN – Deutsches Institut für Normung eV e la Infocit – Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

IT

ECLI:EU:T:2015:82

INFORMAZIONI SULLE DECISIONI NON PUBBLICATE

2) La Infocit – Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda, sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

3) La DIN – Deutsches Institut für Normung eV sopporterà le proprie spese.

2 ECLI:EU:T:2015:82